

Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone – Cass. n. 36942/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone - Opposizione proposta da uno solo di essi - Giudicato sostanziale nei confronti degli altri - Sussistenza - Estensione ex art. 1306, comma 2, c.c., degli effetti della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Ragioni.

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovare dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022 (Rv. 666202 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_647

Corte

Cassazione

36942

2022